



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
LIGURIA

Decreto n. 158/10

Il Presidente

Visto la legge 27 aprile 1982, n.186;

Visto il d. lgs. 02/07/2010, n.104 che approva il codice del processo amministrativo in attuazione dell'art.44 della legge-delega 18/06/2009, n. 69 per il riordino dello stesso processo;

Visto in particolare l'art. 136 c.p.a. (che sotto il rubrica "Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informati") prevede (al primo comma) che *"I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito di fax dove intendono ricevervi le comunicazioni relative al processo"*. E (al secondo comma) prescrive che *"I difensori costituiti forniscono copia in via informatica di tutti gli atti di parte depositati e, ove possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa. Il difensore attesta la conformità tra il contenuto del documento in formato elettronico e quello cartaceo. Il deposito del materiale informatico, ove non sia effettuato unitamente a quello cartaceo, è eseguito su richiesta della segreteria e nel termine da questa assegnato, esclusa ogni decadenza. In casi eccezionali il presidente può dispensare dall'osservanza di quanto previsto dal presente comma"*.

Considerato che dalle enunciazioni sopra trascritte ----- e sul ritenuto presupposto che può aversi per acquisito che i difensori delle

A handwritten signature or mark, possibly the initials 'ub', located at the bottom right of the page.

parti costituite siano tenuti a indicare (“*nel ricorso o nel primo atto difensivo*”) il proprio indirizzo di pec o il proprio numero di fax (dove “intendono ricevere le comunicazioni relative al processo”) e che gli stessi difensori costituiti siano tenuti a fornire “*copia in via informatica di tutti gli atti di parte e dei documenti prodotti*” - (esclusi i casi, quanto ai documenti, e solo per questi, di oggettiva -è da intendere- impossibilità tecnica a farlo) nonché di “*ogni altro atto di causa*” (con attestazione di conformità di contenuto del documento elettronico con quello cartaceo) --- si può ragionevolmente dedurre quanto segue:

a) le comunicazioni relative al processo, a far data dal 16/09/2010 sono regolarmente eseguite o per fax (confermandosi così una modalità o un mezzo di comunicazione da tempo peraltro impiegato da questo T.A.R.) o per posta elettronica certificata;

b) la obbligatoria acquisizione di copia digitale di tutti gli atti di parte depositati e dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa (attestati dal difensore costituito conformi nel contenuto ai corrispondenti atti e documenti cartacei) consente di ridurre il numero delle copie cartacee che i difensori delle parti sono ancora tenuti a depositare (e ciò anche in adesione a generali principi di semplificazione, di leggerezza, di non aggravamento della procedura, del processo giusto e di ragionevole durata, e di intuitivi criteri di economicità).

Atteso quanto sopra, nell’interesse pubblico generale, nell’interesse del processo e di tutti i soggetti che vi svolgono un ruolo, difensori e giudici compresi;

Decreta

A) Nel rispetto dei vincoli derivanti al riguardo dal codice del processo amministrativo (d.lgs. n.104/2010, Allegato 2, art.5; Allegato 1, art.45), ove i difensori delle parti costituite abbiano effettuato il deposito del materiale informatico unitamente a quello cartaceo, o lo abbiano anticipato per posta elettronica all’indirizzo



loro comunicato, e gli atti e i documenti in formato elettronico (attestati conformi nel contenuto al corrispondente cartaceo) --- e l'Ufficio accettazione ricorsi atti e documenti e le segreterie delle due sezioni giurisdizionali del Tribunale assicurano già dallo stesso giorno in cui è entrato in vigore il c.p.a. la immediata acquisizione al NSGA (Nuovo Sistema di Giustizia Amministrativa) della copia elettronica fornita dai difensori costituiti di tutti gli atti depositati e dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa, a prescindere dal mezzo che la veicola ---- sono autorizzati a depositare:

A.1) quanto ai ricorsi e agli altri atti processuali normativamente soggetti a preventiva notificazione (come atti di motivi aggiunti, ricorsi incidentali, atti di intervento, solo per esemplificare), nonché ai documenti, solo tre copie (originale e due copie, in luogo delle cinque ancora richieste);

A.2) quanto agli altri atti processuali non soggetti per legge a preventiva notificazione, ivi comprese in particolare le memorie difensive, le tre copie (originale più due corrispondenti ai componenti del collegio) devono essere implementate di un numero di copie pari alle altre parti costituite.

B.1) Se degli atti depositati e dei documenti prodotti in formato cartaceo i difensori costituiti ----- (non esclusi i difensori di amministrazioni pubbliche e di amministrazioni, statali o non, obbligatoriamente o facoltativamente patrocinati dall'Avvocatura dello Stato -- non abbiano depositato e non depositino contestualmente al cartaceo i corrispondenti files digitali attestati conformi a quest'ultimo, gli stessi difensori non possono essere ammessi dall'Ufficio accettazione alla riduzione di cui sopra e l'Ufficio stesso deve pretendere (degli atti e dei documenti) il numero di copie richiesto in passato.

B.2) Deroche alla regola devono avere motivata giustificazione e devono essere espressamente autorizzate dal presidente del Tribunale.



C.1) Il presente decreto, depositato in segreteria, a cura di questa sarà comunicato a tutti i dipendenti, in particolare ai dipendenti addetti all'Ufficio accettazione ricorsi atti e documenti, e a tutti i magistrati (posta elettronica), agli avvocati difensori e domiciliatari delle parti del processo con qualsiasi mezzo utile; sarà affisso all'albo perché chiunque vi abbia interesse, e il riferimento è in particolare ai difensori e ai domiciliatari delle parti del processo, abbia la possibilità di acquisirne piena conoscenza.

C.2) Per facilitarne diffusione e conoscibilità il presente decreto sarà pubblicato anche nel sito web della Società Ligure Avvocati Amministrativisti (www.societaligureavvocatiamministrativisti.it) a cura del vice presidente e segretario della società avv. Daniela Anselmi cui sarà inviata per posta elettronica.

Genova, li 20 novembre 2010

IL PRESIDENTE
(dott. Santo Balba)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Santo Balba', written in a cursive style.